

Foglio informativo n. 0/2017
 Data ultimo aggiornamento: 02 2017



Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente
 (in caso di offerta fuori sede)

FOGLIO INFORMATIVO FACTORING (OPERAZIONI DI ACQUISTO E GESTIONE DEI CREDITI)

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia 25.07.2003 e successive modificazioni ed integrazioni

Informazioni sulla Finanziaria o Ente Erogante

Denominazione sociale: **Cred.it Società Finanziaria SpA**
 Sede legale: via Sistina, 121 - 00187 ROMA – Tel. 06.94443287 Fax 06.92931763
 Direzione Generale: via Carmine Vecchio, 50 – 71036 LUCERA (FG) – Tel. 0881.1813018/17
 Sede di Rappresentanza Area Nord: Via Mura di Porta San Vitale, 4 - 40125 Bologna - Tel. 051.0353254
 Sito internet: www.creditspa.it - Indirizzo e-mail: info@creditspa.it
 Recapiti Servizio Clienti: Tel. 0881.1813018/17– Fax 06.92931763
 Capitale Sociale: € 9.000.000,00 di cui sottoscritto e versato € 3.673.000,00
 Iscrizione Elenco Generale ex art. 106 T.U.B.: n. 41964 del 16/03/2011 – ABI: 336677
 BIC: CRCZITR1 - Iscrizione IVASS n° E000462705
 Iscr. Reg. Imprese Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: 10954791009 - REA: 1267202
 Cred.it Società Finanziaria Spa aderisce all'ABF – Arbitro Bancario Finanziario, sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari.

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring (acquisto di crediti) è un contratto con il quale la Finanziaria (factor/cessionario) acquista e gestisce i crediti di natura commerciale e non, sorti e/o che sorgeranno (anche crediti futuri), vantati dal cedente nei confronti di uno o più debitori.

Il contratto può prevedere la facoltà in capo alla Finanziaria, previa richiesta del cedente, di:

- erogare l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
- assumere il rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto);
- accreditare, salvo buon fine, l'importo pari al valore nominale in linea capitale del credito ceduto (normalmente alla data di scadenza originaria del credito) e concedere ai debitori dilazioni di pagamento a titolo oneroso (maturity).

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e s.m.i. e dal Codice Civile.

Salvo diverso accordo le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti al factor.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO-SOLVENDO

Descrizione del servizio

In questo tipo di operazioni il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti rimane a carico del cedente. E' facoltà del factor erogare anticipatamente, previa apposita richiesta del cedente, in tutto o in parte, il corrispettivo dei crediti stessi.

Rischi a carico del cliente

Il cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto. In particolare il cedente garantisce la solvenza dei debitori ceduti, pertanto nel caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, di un credito alla scadenza, o qualora si possa presumere che il debitore non pagherà, il cedente dovrà restituire al factor le somme eventualmente erogategli a titolo di anticipazione sul corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data di restituzione e le spese.

Il factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. A titolo esemplificativo il debito del cedente per eventuali somme erogate a titolo di anticipazione di corrispettivo dei crediti ceduti potranno essere compensate con il credito derivante dall'erogazione di ulteriori anticipazioni e/o pagamento di corrispettivo relativo ad altri crediti.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, ecc.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera l'addebito delle commissioni plus factoring fino alla data dell'effettivo incasso del credito, a remunerazione dell'ulteriore attività svolta dal factor nei confronti del debitore per ottenere i pagamenti. Le commissioni plus factoring si cumulano con gli ulteriori compensi pattuiti (ad esempio: commissioni di factoring).

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO-SOLUTO

Descrizione del servizio

In questo tipo di operazioni l'acquisto e la gestione dei crediti commerciali vantati verso determinati debitori, previamente identificati, avviene con assunzione del rischio, da parte del factor, del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori nei termini contrattualmente previsti, nei limiti ed alle condizioni di cui al plafond definito per ciascun debitore.

E' facoltà del factor erogare anticipatamente, previa apposita richiesta, in tutto o in parte, il corrispettivo dei crediti stessi.

Nelle operazioni pro-soluto ATD il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto,

Rischi a carico del cliente

Il cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri), e assume le obbligazioni previste dal contratto. Ad esempio, l'obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al fornitore anche in presenza di revoca, sospensione del plafond, nonché per tutte le ipotesi di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto di factoring, sino a che il factor non abbia estinto il proprio rischio.

L'inadempimento delle obbligazioni previste in contratto legittima il factor a richiedere l'immediata restituzione delle somme eventualmente erogate quale anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati dal factor, e determina inoltre l'inefficacia del plafond accordato con conseguente riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo al cedente.

In caso di mancato utilizzo, anche parziale, del plafond pro soluto concesso, di volta in volta vigente, sarà dovuta dal cedente la commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto.

Il factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del fornitore, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio: interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, etc.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera l'addebito delle commissioni plus factoring fino alla data del relativo incasso o, se anteriore, fino alla data del pagamento del corrispettivo dei crediti eventualmente ceduti pro soluto. Le commissioni plus factoring si cumulano con gli ulteriori compensi pattuiti (ad esempio: commissioni di factoring).

Il rischio di revocatoria e/o inefficacia degli incassi pervenuti dai debitori è a carico del cedente.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AI SERVIZI

Avvertenza:

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico del cliente).

ISTRUTTORIA FACTORING	
spese istruttoria pratica cedente	1.500,00 Euro massimo con addebito flat
spese revisione pratica cedente	500,00 Euro massimo con addebito flat
massimo annuo spese istruttoria e revisione cedente	1.500 Euro massimo
istruttoria plafond debitore	250,00 Euro massimo con addebito flat
valutazione plafond debitore	50,00 Euro massimo con addebito periodico mensile 150,00 Euro massimo con addebito periodico trimestrale
spese pervisure	recupero spese sostenute
commissione plafond pro solvendo (applicata periodicamente sull'importo del plafond pro solvendo vigente)	0,20% mensile, con liquidazione ed addebito periodico mensile
GESTIONE FACTORING	
commissione gestione factoring (costo di gestione del credito ceduto applicata sul valore nominale dello stesso)	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata del credito ceduto, applicata sul valore nominale, con addebito periodico mensile o flat
commissione gestione plus factoring (costo aggiuntivo di gestione del credito ceduto in caso di inadempimento del debitore alla scadenza originaria del credito, applicato sul valore nominale del credito scaduto)	1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata dei crediti scaduti, da applicarsi con addebito mensile sul valore nominale degli stessi a decorrere dalla scadenza originaria del credito
spese di handling	10,00 Euro massimo per documento ceduto Italia 15,00 Euro massimo per documento ceduto Estero 100,00 Euro per distinta

spese per notifica cessione Italia	15,00 Euro a mezzo servizio postale 35,00 Euro a mezzo Ufficiale Giudiziario
spese per notifica cessione Estero	50,00 Euro
VALUTE	
pagamento corrispettivo	8 giorni lavorativi massimo
accredito per incasso credito ceduto: - a mezzo rimessa diretta - a mezzo portafoglio RIBA s.b.f. - a mezzo portafoglio SDD s.b.f. - a mezzo assegno	15 giorni lavorativi massimo 20 giorni lavorativi massimo
Addebito insoluto	Data scadenza
SPESE DI INCASSO	
spese di incasso documenti	5,00 Euro massimo per ogni documento d'incasso
spese insoluti (applicare su ciascun documento di incasso insoluto o richiamato) - RIBA - SDD - assegno	10,00 Euro massimo (+ spese vive reclamateci)
spese documenti di incasso protestati (applicare su ciascun documento)	2 % , <u>minimo 5,00</u> Euro max 25,00 Euro (+ spese protesto e eventuali spese vive reclamateci)
ALTRE SPESE	
Tasso di cambio (applicato alle operazioni in valuta estera)	Tasso di cambio giornaliero come pubblicato da Banca d'Italia (giorno lavorativo precedente)
GARANZIA PRO SOLUTO	
Commissioni di garanzia (costo a remunerazione del rischio assunto dal factor di insolvenza del debitore ceduto, applicata sul valore nominale dei crediti ceduti sorti in vigenza di plafond pro soluto - la commissione si cumula con la commissione di gestione factoring)	2,00 % massimo applicata sul valore nominale dei crediti sorti in vigenza di plafond pro soluto con addebito flat o 2,00 % massimo per mese o frazione di durata del credito ceduto applicata sul valore nominale dei crediti sorti in vigenza di plafond pro soluto, con addebito periodico mensile
Commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto (applicata periodicamente sulla differenza, nel mese di riferimento, tra l'importo del plafond pro soluto vigente ed il valore nominale massimo del monte crediti sul relativo debitore)	0,20% mensile, con liquidazione ed addebito periodico mensile
GARANZIA PRO SOLUTO ATD	
Commissione di garanzia pro soluto ATD (costo a remunerazione del rischio assunto dal factor di insolvenza del debitore ceduto - la commissione si cumula con la commissione di gestione factoring)	6,00 % massimo applicata sul valore nominale dei crediti ceduti con liquidazione e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo
Stresstime (maggiorazione del DSO)	60 giorni massimo
Tasso di interesse debitore nominale anticipato	7,15 % massimo annuo con liquidazione ed addebito anticipato data pagamento corrispettivo
criterio di calcolo interessi divisore 36500	anno civile

VALUTE ATD	
Addebito del corrispettivo/ note di credito	Pari alla valuta dell'accredito
Addebito incasso diretto	Pari alla valuta di incasso presso il Debitore
Accredito per trasferimento incasso diretto	Pari alla valuta di trasferimento dal Fornitore al Factor
Addebito per decadenza dall'accettazione crediti	Pari alla data di accredito del corrispettivo
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE COLLEGATE AL RAPPORTO DI FACTORING	
ANTICIPAZIONI CORRISPETTIVO	
tasso di interesse debitore nominale posticipato	7,15% massimo annuo capitalizzazione mensile
criterio di calcolo interessi divisore 36500	anno civile
maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge.
periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione competenze ed interessi (ultimo giorno del periodo di capitalizzazione)	Mensile

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella versione vigente.

Si elencano la frequenza, la modalità di fornitura comunicazione e le spese a carico del cliente per l'invio delle comunicazioni collegate al prodotto descritto. Si elencano inoltre le comunicazioni gratuite che la Finanziaria invia al cliente in base a specifici obblighi normativi.

- Per l'invio di ogni documento con modalità cartacea la Finanziaria addebita al cliente a titolo di recupero spese, le spese postali riportate nel foglio informativo dei vari prodotti di conto corrente.
- Le spese per l'invio delle comunicazioni della Finanziaria relative a tutti i rapporti del cliente vengono addebitate con cadenza annuale.

RECESSO E RECLAMI

E' facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 15 giorni.

Reclami e procedure stragiudiziali

Il Cliente può presentare un reclamo a Cred.it Società Finanziaria SpA con lettera indirizzata a Cred.it Società Finanziaria SpA - Ufficio Gestione Reclami - via Carmine Vecchio, 50 – 71036 Lucera (FG), o a mezzo fax al numero 06.92931763 o e-mail ufficioreclami@creditspa.it

Cred.it Società Finanziaria SpA deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Se Cred.it Società Finanziaria SpA dà ragione al Consumatore deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Cred.it Società Finanziaria SpA. Il ricorso all'ABF esonera il Consumatore dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Consumatore e Cred.it Società Finanziaria SpA possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Cred.it Società Finanziaria SpA;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

LEGENDA

Corrispettivo della cessione di credito:	importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, in linea capitale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
Pagamento del corrispettivo:	pagamento operato dal factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o alla diversa data pattuita con il fornitore medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo:	pagamento operato dal factor al fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del fornitore ed a discrezione del factor prima dell'incasso dei crediti ceduti.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor (pro soluto):	assunzione da parte del factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto, previa determinazione delle condizioni e del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il factor intende assumersi tale rischio.
Compensazione volontaria:	facoltà contrattualmente attribuita al factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.
Flat:	indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione.
Addebito flat:	addebito una tantum che viene effettuato, a titolo esemplificativo ed a seconda della tipologia della competenza addebitata, al momento della concessione di plafond debitore, o al momento della sua revisione, o al momento della cessione del credito, ect., e che determina il momento dell'esigibilità del compenso.
Addebito periodico:	addebito con data e valuta fine periodo di liquidazione (ad esempio mensile: ultimo giorno del mese di calendario; trimestrale: ultimo giorno trimestre 31/03; 30/06; 30/09; 31/12)
ATD:	operazione di factoring pro soluto nella quale il pagamento del corrispettivo può avvenire anche prima della scadenza del credito.
Compensi del Factor:	commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il factor per i servizi resi da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.
Handling:	spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (esempio: fatture, bolle, distinte. Effetti, ecc.).
Mese o frazione di mese:	da identificarsi con riferimento al mese solare, esempio fattura

	emessa 15/01 ed incassata 5/03: commissione applicata per n. 3 mesi (mesi solari di gennaio, febbraio e marzo).
Frazione di mese:	porzione del mese che, ai fini delle determinazioni ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.
Durata del credito:	periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e fino alla data del relativo incasso, o, se anteriore, fino alla data del pagamento del corrispettivo dei crediti eventualmente ceduti pro soluto.
DSO (Date of Sales Outstanding):	indica la durata media del credito calcolata dalla data di emissione della fattura sino alla data di presunto incasso del credito, espressa in numero di giorni, come concordata tra il Fornitore e il Factor sulla base dell'esperienza di incasso acquisita con il Debitore.
Credito ceduto:	per credito ceduto deve intendersi sia la fattura emessa dal fornitore, e documento ad essa equiparabile, sia l'eventuale nota credito, o altro documento ad essa equiparabile, emesso dal fornitore.
Interessi Convenzionali:	corrispettivo periodico dovuto dal fornitore al factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al factor.
Parametro di indicizzazione:	indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.
Periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione competenze ed interessi:	periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle altre competenze periodiche
Spese per istruttoria pratica cedente:	spese addebitate in occasione di ogni istruttoria od integrazione di istruttoria pratica cedente richiesta dal cliente
Stress time:	indica la maggiorazione al DSO, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti oggetto di cessione.
Tasso di mora:	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro
Valuta:	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.
Commissione servizio affidamento (CSA)	Commissione annuale rapportata all'importo e alla durata dell'affidamento.
Giorni di radiazione	Numero dei giorni dalla scadenza della fattura dopo i quali l'importo della fattura viene addebitato al cliente se precedentemente non esitato.
Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Prezzo del denaro espresso in valore percentuale come tasso nominale annuo. Il tasso debitore viene applicato sull'utilizzo dell'affidamento. La capitalizzazione è trimestrale.
Tasso annuo effettivo (TAE)	Tasso debitore con capitalizzazione trimestrale. Il tasso annuo effettivo prende in considerazione anche la quantità delle capitalizzazioni.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Tasso comprensivo di qualsiasi costo ed onere.
Tasso di sconfinamento e tasso di mora	maggiorazione al tasso debitore annuo nominale (TAN) per utilizzi oltre i limiti dell'affidamento o maggiorazione al tasso debitore annuo nominale (TAN) applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso minimo	Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del finanziamento non potrà mai scendere, indipendentemente dall'andamento del parametro di indicizzazione.

_____/_____/_____
(Data)

(timbro e/o firma per avvenuta ricezione)

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA *(compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)*

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.